

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 dicembre 1999.**

Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Di-liberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melograni, Rodeghiero, Scoa, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 15 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FINI ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (6642);

GAZZARA: « Disposizioni per l'esercizio della professione di odontoiatra da parte dei cittadini italiani laureati a Rijeka » (6643);

BORROMETI: « Disposizioni in materia di compensazione nazionale per il settore lattiero-caseario » (6644);

PAISSAN: « Istituzione del servizio civile volontario » (6645);

PROCACCI: « Norme per la tutela della biodiversità » (6646).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4149. — « Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5422-B).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 15 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1999 e situazione di cassa al 30 settembre 1999 (doc. XXV, n. 15).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettere in

data 19-24 novembre 1999 e 15 dicembre 1999, ha trasmesso copia di tre documenti di consultazione relativi rispettivamente:

alle condizioni di fornitura per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti vincolati;

alla regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

alla regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 15 dicembre 1999, il deputato Lucio MARENCO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Bolzano, atto di citazione Ente tabacchi italiani) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari,

i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli enti relativi a diritti sugli immobili.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 gennaio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO)
(6557)**

(A.C. 6557 - sezione 1)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 47.

(Libri di testo).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 1 (ex 44. 502) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quanto previsto in riferimento alla fornitura di libri di testo da dare anche in

comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

47. 2. (ex 44. 2.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

47. 3. (ex 0. Tab. D. 17. 1.) Bonato, Giordano, Lenti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente, alla Tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7. 2. 1. 4. - Edilizia sanitaria - cap.8541), apportare le seguenti variazioni:

2.000: - 100.000.

47. 4. (ex Tab. D. 17.) Governo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti 200 miliardi.

Segue compensazione n. 4 del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

47. 5. (ex 44. 5.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e 100 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2. - Università e istituti non statali - capitolo 1262) apportare la seguente variazione:

2001: — 100 miliardi.

47. 6. (ex Tab. C. 34.) Barral.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai ragazzi che, con l'estensione dell'obbligo scolastico, dovranno rimanere nella scuola secondaria per almeno un anno.

47. 7. (ex 44. 1.) Sbarbati, Mazzocchin, Marongiu, Negri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti sono ripartiti equamente tra le regioni, sulla base della consistenza numerica degli alunni che risultano iscritti in ogni regione all'anno scolastico precedente a quello del finanziamento.

47. 8 (ex 44. 3.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, è emanato tenendo conto del tempo necessario alle regioni ed ai comuni per individuare i destinatari di tale beneficio.

47. 9 (ex 44. 4.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È espressamente escluso qualsiasi finanziamento, sia diretto che indiretto, a qualsiasi istituto privato.

47. 10. (ex 44. 500.) Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È escluso qualsiasi finanziamento, sia diretto che indiretto, a qualsiasi istituto privato.

47. 11. (ex 44. 501.) Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni e i benefici di cui al presente articolo sono espressamente previsti solo per la scuola pubblica e gli scolari e studenti iscritti alla stessa.

47. 12 (ex 44. 503.) Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono destinati 50 miliardi per la traduzione dei testi scolastici in *Braille* e/o traduzione sonora per gli alunni ipovedenti o non vedenti.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

47. 13 (ex Tab. A. 170.) Guidi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2.000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

1-ter. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 60 milioni annue, fino ad un massimo di lire 2 milioni annue per ogni figlio.

1-quater. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 1-ter.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

47. 14. (ex 43. 8.) Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. Al fine di incentivare la capacità di innovazione tecnologica e di occupazione delle piccole e medie imprese, è istituito un fondo di rotazione per la promozione dei relativi progetti di investimento.

2. Il fondo effettua l'analisi, la valutazione e la selezione dei progetti di investimento presentati dalle piccole e medie imprese, in base all'effettiva capacità del progetto di realizzare un complessivo ammodernamento aziendale che comporti un aumento dei posti di lavoro. Il fondo opera a sostegno degli istituti di credito e delle imprese ed interviene temporaneamente, sostituendosi all'impresa nel rimborso agli istituti di credito e comunque in misura non eccedente il 15 per cento del valore totale del progetto.

3. Il fondo è dotato di un capitale iniziale di 250 miliardi di lire che sono

erogati nella misura di 150 miliardi di lire nell'anno 2.000, di 150 miliardi di lire nell'anno 2.001 e di 50 miliardi di lire nell'anno 2.002.

Conseguentemente, alla Tabella D, sono apportate le seguenti variazioni:

1) Legge n.1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione: 3. 2. 1. 46. - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap.7658):

2000: - 20.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

2) Decreto-legge n.251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane - Art.2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione: 3. 2. 1. 46. - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap.7660):

2000: - 20.000;

2001: - 50.000;

2002: - .

3) Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art.12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione: 3. 2. 1. 26. - Artigiancassa - cap.7401):

2000: - 10.000;

2001: - ;

2002: - .

4) Legge n.448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 52, comma 1:Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.

2. 1. 16. - Incentivi alle imprese - cap.7800):

2000: - 100.000;

2001: - ;

2002: - .

**Segue compensazione del Gruppo Misto-
UDEUR.**

47. 01. (ex Tab. A. 25.) Mastella, Manzione, Acierno, Bagliani.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;

2001: - 1.600;

2002: - 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: - 2.300;

2001: - 1.400;

2002: - 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: - 300;

2001: - 200;

2002: - 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 500;

2001: - 400;

2002: - 400.

Ministero dell'interno:

2000: - 150;

2001: - 150;

2002: - 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 250;

2001: - 300;

2002: - 300.

Ministero della difesa:

2000: - 50;

2001: - 50;

2002: - 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: - 200;

2001: - 200;

2002: - 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: - 10;

2001: - 10;

2002: - 10.

Ministero della sanità:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: - 10;

2001: - 10;

2002: - 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal

seguinte: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:	2001: -85 miliardi;
2000: -200 miliardi;	2002: -85 miliardi.
2001: -200 miliardi;	
2002: -200 miliardi.	
Ministero delle comunicazioni:	<i>Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):</i>
2000: -50 miliardi;	2000: -100 miliardi;
2001: -50 miliardi;	2001: -100 miliardi;
2002: -50 miliardi.	2002: -100 miliardi.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	<i>Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):</i>
2000: -250 miliardi;	2000: -500 miliardi;
2001: -250 miliardi;	2001: -500 miliardi;
2002: -250 miliardi.	2002: -500 miliardi.
<i>Tale compensazione:</i>	
2000: -900 miliardi;	
2001: -900 miliardi;	
2002: -900 miliardi.	
Compensazione n. 5.	<i>Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):</i>
	2000: -50 miliardi;
<i>All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:</i>	2001: -50 miliardi;
	2002: -50 miliardi.
<i>Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:</i>	<i>Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);</i>
<i>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</i>	2000: -50 miliardi;
<i>Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):</i>	2001: -50 miliardi;
2000: -100 miliardi;	2002: -50 miliardi.
2001: -100 miliardi;	
2002: -100 miliardi.	
<i>Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):</i>	<i>Ministero degli affari esteri:</i>
2000: -85 miliardi;	<i>Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933,</i>

convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del

1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4